

4.2.3 ATTIVITÀ NORMATIVA¹

LEGGE N.67 DEL 1/3/2006 - *"Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"*.

Diritti civili e umani: La norma trae origine da direttive dell'Unione Europea sulla parità di trattamento fra le persone.

- 1) La direttiva del Consiglio 2000/43/CE del 29 giugno 2000 (recepita dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215) che richiama formalmente il principio della parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
- 2) La direttiva del Consiglio 2000/78/CE del 27 novembre 2000, (recepita dal decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216) fissa inoltre alcuni punti fermi per la parità di trattamento in materia di lavoro.
- 3) L'articolo 81 del Trattato sulla Costituzione per l'Europa, che vieta chiarissimamente qualsiasi tipo di discriminazione riguardo la disabilità oltre che il "sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'età e l'orientamento sessuale".

L'articolo 1, precisa la disposizione, non riguarda le discriminazioni delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro per le quali rimangono vigenti le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

L'articolo 2 del disegno di legge approvato illustra quali siano i comportamenti da considerare discriminatori distinguendo fra discriminazione diretta e indiretta. La discriminazione è diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una non disabile in una situazione analoga. La discriminazione è indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone. Rappresentano poi discriminazione tutti quei comportamenti indesiderati che creano nei confronti dei disabili un clima di intimidazione ostile e degradante, il cosiddetto mobbing, oltre che a ledere la loro dignità e la libertà.

Le misure previste dalla norma per contenere o sanzionare i comportamenti discriminatori sono di natura giurisdizionale, consistono cioè in una maggiore tutela di chi ricorre contro situazioni discriminatorie. Il Legislatore riprende le disposizioni di tutela giurisdizionale già previste dal Testo unico sull'immigrazione (articolo 44 del decreto legislativo n. 268/1998) che si affiancano a quelle ordinarie previste dal Codice Civile.

L'articolo 44 del decreto legislativo n. 268/1998, prevede che "in presenza del comportamento produttivo di una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, prevede la possibilità di agire in giudizio davanti al tribunale civile in composizione monocratica al fine di poter ottenere un'ordinanza che, anche in via di urgenza, possa rimuovere gli effetti della discriminazione e risarcire il danno subito, anche se di natura non patrimoniale".

In caso di accoglimento, i provvedimenti richiesti sono immediatamente esecutivi. Una sanzione penale è irrogata in caso di mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice (reclusione fino a tre anni o multa da 103 a 1.032 euro). Lo stesso articolo ammette la possibilità per il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio, di dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche,

¹ Alle informazioni segnalate dall'Amministrazione sono state affiancate informazioni di approfondimento reperite a cura dei curatori della Relazione.

ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata. Ora queste disposizioni si estendono anche agli episodi di discriminazione che riguardano le persone con disabilità.

Il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge introduce un elemento tecnico che consente al Giudice di valutare gli elementi indizianti nei limiti dell'articolo n. 2729, 1° comma, del codice civile, che prevede che le presunzioni non stabilite dalla legge siano lasciate alla prudenza del giudice, che deve ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. Il Giudice ha quindi una maggiore discrezionalità di giudizio nella valutazione delle "prove". Il ricorrente (il disabile, quindi) è maggiormente avvantaggiato nella produzione degli elementi probatori di fatto che devono comunque essere "gravi, precisi e concordanti". Nel caso di esito favorevole al disabile il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, se ancora sussiste, e adotta ogni altro provvedimento per rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro un dato termine, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. È anche prevista una ulteriore modalità di riparazione del danno. Il giudice infatti può ordinare la pubblicazione della sentenza per una sola volta "su un quotidiano di tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato" a spese del soccombente.

L'ultimo articolo della norma prevede che la persona disabile possa farsi rappresentare in giudizio da associazioni o enti che verranno individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione. Le stesse associazioni e gli enti possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi gli interessi delle persone stesse. Sono altresì legittimate ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori quando questi assumano carattere collettivo e quindi, ad esempio, ricorrere al giudice amministrativo (il TAR) contro le delibere regionali o degli altri enti locali o pubblici.

Di seguito vengono descritti brevemente alcuni pareri e circolari interpretative, relative alla fruizione di benefici a favore delle persone con disabilità e loro familiari, elaborati dal Ministero:

CIRCOLARE MINISTERIALE n. A/2006, Prot.15/V/0002575 del 14/01/2006 - PARERE N. 3389/2005 emesso dalla sezione seconda del Consiglio di Stato in merito agli "effetti dei permessi di cui all'art. 33, legge n. 104/1992 sulle ferie e sulla tredicesima mensilità".

Il Ministero fa proprio e dirama il Parere del Consiglio di Stato (Parere 3389/2005) secondo cui non sono soggette a decurtazione le ferie e la tredicesima mensilità quando i riposi ed i permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 non siano cumulati con il congedo parentale.

RISOLUZIONE - DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA N. 25/I/0003003, del 28/08/2006 "Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Regione Liguria - corretta interpretazione del combinato disposto dall'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 e art. 20 L. n. 53/2000 - permessi nel caso di più persone disabili da assistere". Prot. n. 25/I/0003003

Agevolazioni lavorative: Il Ministero del Lavoro risponde ad un interpello circa la possibilità di cumulo dei permessi lavorativi ex art. 33 della legge 104/1992 in capo al medesimo lavoratore. Questa viene ammessa, valutata la particolare natura dell'handicap tale da richiedere l'assistenza continua ed esclusiva e l'assenza di altri soggetti che possano accudire il disabile con la conseguente necessità di assistere i disabili con

modalità e tempi diversi. In tal senso viene previsto che il richiedente presenti tante domande quanti sono i soggetti per i quali si chiedono i permessi; allegghi alla domanda idonea certificazione relativa alla particolare natura dell'handicap, accompagnata da dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza delle circostanze che giustificano la necessità di assistenza disgiunta (dichiarazione da cui risulti che il richiedente non è in grado, per la natura dell'handicap, di fornire l'assistenza fruendo di soli 3 giorni di permesso; che nessun'altra persona può prestare assistenza all'altro soggetto handicappato; che nessun altro fruisce a sua volta di permessi per l'assistenza all'altro soggetto; che i soggetti per i quali si richiede il permesso non svolgono attività lavorativa).

RISOLUZIONE - DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA N. 5/I/0004582 DEL 10/10/2006, PROT. N. 25/I/0004582 - *"Assistenza a familiare con handicap non convivente - Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 124/04"*.

Agevolazioni lavorative: Il Ministero entra nel merito della valutazione relativa all'impossibilità di prestare assistenza da parte di un familiare convivente che abbia compiuto il 70esimo anno di età. Nei casi di superamento di età, è sufficiente la sussistenza di una qualsiasi invalidità comunque riconosciuta e non sono necessarie ulteriori valutazioni medicolegali.

NOTA MINISTERIALE - DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA - N. 25/I/0006893 DEL 05/12/2006 *"Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello avanzata dalla Confartigianato di Prato - Congedo per cure di cui agli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D.Lgs. n. 509/1988 - Lavoratore affetto da patologia tumorale - Trattamento retributivo e previdenziale - Periodo di comportamento"*.

Diritto del lavoro: L'articolo 2118 del Codice Civile stabilisce che in caso di malattia il datore di lavoro ha diritto di recedere solo una volta che sia decorso il cosiddetto "periodo di comportamento" individuato dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. All'autonomia collettiva è demandata la possibilità di estendere quel periodo nelle particolari ipotesi di malattie lunghe, caratterizzate dalla necessità di cure post-operatorie, terapie salvavita e di una conseguente gestione flessibile dei tempi di lavoro.

Quelle ipotesi - pur ancora poco previste - sono particolarmente utili per quelle patologie che necessitano di lunghi periodi di astensione dal lavoro (es. patologie oncologiche). La nota ha stabilito che le assenze per congedi per cure non vanno computati nel periodo di comportamento. Si tratta di un congedo ulteriore, peraltro "retribuito a carico del datore di lavoro".

4.2.4 ACCORDI DI PROGRAMMA/CONVENZIONI/PROTOCOLLI D'INTESA SUL TEMA DELLA DISABILITÀ

- Convenzione - valutazione della disabilità basati sul modello biopsicosociali e la struttura descrittiva della Classificazione Icf - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della solidarietà sociale e Agenzia regionale della salute Friuli Venezia Giulia.
- Convenzione - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Anci.
- Convenzione - Libro bianco stati vegetativi - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Amici di Luca.
- Convenzione - Libro bianco stati vegetativi - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Associazione trauma cranico.
- Convenzione - Relazione al Parlamento, percorsi di inclusione per la disabilità mentale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Isfol.
- Convenzione - Amministratore di sostegno - Ministero del lavoro e delle politiche

sociali Regione Veneto.

- Convenzione - Impatto della ratifica della convenzione ONU sulla normativa nazionale e regionale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e CNR.
- Convenzione - Politiche per i non autosufficienti: scenari per i livelli essenziali, stima risorse, analisi comparata regionale e internazionale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Centro studi Irs.
- Convenzione - Definizione e accertamento della non autosufficienza - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Agenzia Regionale Sanitaria del Friuli Venezia Giulia.
- Convenzione - Conferenza sulla disabilità - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e comune di Torino.
- Convenzione - "Disabilità in cifre" - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Istat.
- Convenzione - Sistema informativo non autosufficienza - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Inps.
- Decreto direttoriale - Icf e inserimento lavorativo - Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Italia lavoro.

4.3 LE ATTIVITÀ DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Ministero segnala l'istituzione del Sistema Informativo "AMPERE", utilizzato per la gestione del personale. Per quanto concerne nello specifico i permessi ex art. 33 L. 104/1992, il sistema permette di monitorare e verificare l'utilizzo che degli stessi viene fatto dai propri dipendenti, siano essi portatori di handicap grave o prestatori di assistenza.

Di seguito sono riportati i dati numerici relativi alle unità di personale del Ministero che nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008 hanno usufruito dei permessi di cui all'art. 33 della L. 104/1992 (sia in qualità di portatori di handicap grave, che in qualità di soggetti prestatori di assistenza), nonché ai giorni di assenza complessivamente fruiti a tale titolo.

Tabella 52 - Ministero degli Affari Esteri. Permessi di cui all'art. 33 della Legge 104/92

Anno 2006 (125 dipendenti per un totale di 3791 giorni di permesso ex art. 33 L. 104/1992)

Unità di personale portatore di handicap grave	Unità di personale prestatore di assistenza a portatori handicap grave	Numero totale di giorni di assenza fruiti a titolo di permesso ex art. 33 L. 104/92
30	95	3791

Anno 2007 (140 dipendenti, per un totale di 3984 giorni di permesso ex art. 33 L. 104/1992)

Unità di personale portatore di handicap grave	Unità di personale prestatore di assistenza a portatori handicap grave	Numero totale di giorni di assenza fruiti a titolo di permesso ex art. 33 L. 104/92
32	108	3984

Anno 2008 (138 dipendenti, per un totale di 4037 giorni di permesso ex art. 33 L. 104/1992)

Unità di personale portatore di handicap grave	Unità di personale prestatore di assistenza a portatori handicap grave	Numero totale di giorni di assenza fruiti a titolo di permesso ex art. 33 L. 104/92
36	102	4037

Fonte: Ministero degli Affari Esteri

4.4 LE ATTIVITÀ DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA²

4.4.1 PROGETTI E INTERVENTI

COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER L'INTEGRAZIONE DELLE PERSONE DISABILI

Istituito con decreto ministeriale n. 50 del 30 agosto 2006 e composto da un Comitato tecnico-scientifico (membri dell'amministrazione e esperti) e dalle Associazioni del settore (Consulta delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie).

SVILUPPO PROFESSIONALE DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO E DEGLI INSEGNANTI CURRICOLARI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA DIDATTICA E DELL'EFFICACIA DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE

La qualità dell'integrazione scolastica dipende fortemente dalla qualità dell'offerta formativa realizzata dai docenti. A questo scopo sono state intraprese iniziative volte, da una parte a potenziare le opportunità di apprendimento degli alunni con disabilità mediante le tecnologie, dall'altra a costruire una cultura dell'integrazione in grado di rendere gli ambienti scolastici, dal punto di vista relazionale ed organizzativo, più inclusivi. Questo duplice processo è stato portato innanzi dal Progetto "Nuove tecnologie e disabilità", per quanto concerne gli aspetti del potenziamento delle abilità mediante le tecnologie, e dal Piano di formazione "I CARE" per quanto riguarda la costruzione di una cultura dell'inclusione.

PROGETTO "NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITÀ"

Il Progetto è stato avviato nel 2006. Di seguito si indicano le finalità specifiche del Progetto:

- Valorizzare le migliori pratiche esistenti e già realizzate e renderle concretamente disponibili alle scuole e a tutti i docenti che si trovano ad inserire in un gruppo classe un alunno con disabilità. Ciò è stato realizzato costruendo un sistema di documentazione di buone pratiche;
- Istituire una rete di Centri, 98 nel territorio nazionale, dedicati alle tecnologie per l'integrazione (Centri territoriali di supporto - Cts), con dotazione specifiche di hardware e software e con compiti di consulenza per scuole e genitori;
Formare gli operatori dei Centri territoriali di supporto e costituire una piattaforma informatica ad accesso pubblico con un servizio di consulenza e con finalità informative e formative nell'ambito delle tecnologie per l'integrazione;
- Rispondere a bisogni specifici, non soddisfatti dai prodotti esistenti, di categorie di alunni con disabilità mediante il finanziamento di progetto di ricerca;
- Istituire un sistema di verifica dell'accessibilità del software didattico;
- Potenziare la formazione sulla dislessia.

Tali finalità sono state organizzate in sette azioni, intrecciando la formazione con l'elemento concreto e materiale dell'istituzione di una rete di Centri Territoriali dedicati alle tecnologie per l'integrazione, rete che rappresenta prioritariamente il fattore di continuità e il banco di prova del Progetto.

L'articolazione in sette azioni, come di seguito ripartita, è stata finanziata con fondi del Miur e del Mit per un impegno di spesa totale di € 6.000.000,00:

Azione 1 – Ricerca sulla tecnologie disponibili e sulle esperienze condotte. La finalità di

² Alle informazioni segnalate dall'Amministrazione sono state affiancate informazioni di approfondimento reperite a cura dei curatori della Relazione.

questa azione è rappresentata dalla raccolta sistematica di informazioni su strumenti, processi, esperienze relative all'uso delle tecnologie per l'integrazione di alunni con disabilità nella scuola. L'azione 1 ha previsto anche, in collaborazione con il SIVA, l'implementazione di un database contenente gli ausili per la scuola.

Azione 2 - Realizzazione di un sistema di condivisione e gestione delle conoscenze. L'archivio delle buone pratiche e il database degli ausili di cui all'Azione 1, sono stati messi in rete sul portale "Handitecno", curato dall'Ansas (ex-Indire)³. Il portale in questione è stato arricchito da ulteriori funzioni interattive: un servizio di consulenza online sulle tematiche delle tecnologie per l'integrazione, rivolto a scuole e famiglie; un servizio di discussione e scambio delle conoscenze (forum e spazi per scambio di materiale); un servizio di consulenza specialistica per gli operatori dei Centri Territoriali di Supporto di cui alle Azioni 4 e 5.

Azione 3 - Accessibilità del software didattico. Con l'applicazione della Legge 4/2004 si presenta alle scuole il problema di sapere se un programma che si intende acquistare è o no accessibile. Il MIUR ha in atto una convenzione con l'Itd - Istituto delle tecnologie didattiche del Cnr di Genova per la gestione di "Essediquadro" (SD2) ossia di un servizio di documentazione del software didattico diffuso in Italia, sia commerciale che gratuito. Il progetto ha provveduto a completare l'archivio esistente aggiungendo alle schede sul software, già compilate, una valutazione relativa all'accessibilità. L'obiettivo è stato quello di aggiungere la classificazione di validità alle schede di tutti i prodotti software didattici attualmente in commercio.

Azione 4 - Rete territoriale di supporto. Con questa azione il Progetto ha realizzato una rete territoriale permanente di 98 Centri Territoriali di Supporto aventi lo scopo di accumulare, conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e software) a favore dell'integrazione didattica dei disabili attraverso le Nuove Tecnologie. L'azione in questione ha anche previsto la formazione degli operatori di detti Centri.

Azione 5 - Interventi locali di formazione. Lo scopo di tale azione è stata l'attivazione sul territorio di iniziative di formazione sull'uso corretto delle tecnologie, rivolte agli insegnanti e agli altri operatori scolastici, nonché ai genitori e agli stessi alunni disabili.

Azione 6 - Progetti di ricerca per l'innovazione. Nonostante la diffusione delle tecnologie per l'integrazione, molti bisogni non sono soddisfatti dai prodotti presenti sul mercato. L'ambito delle tecnologie per l'integrazione scolastica, dato il numero di persone interessate, non sempre risulta economicamente conveniente a fronte delle spese di ricerca. Un intervento pubblico rappresenta allora la possibilità di rispondere ad esigenze soggettive, nell'ottica dell'esercizio del diritto allo studio per tutti. L'azione 6 ha finanziato 26 progetti di ricerca in alcuni ambiti significativi, progetti che hanno messo a punto prodotti utili, per esempio, all'apprendimento delle discipline o volti a facilitare l'accesso ai libri di testo in formato digitale o diretti a consentire l'uso di normali applicativi anche da parte degli alunni con disabilità.

Azione 7 - Intervento per gli alunni con dislessia. L'obiettivo dell'azione in questione è stata la formazione di docenti referenti per la dislessia, attraverso corsi di formazione in presenza e secondo la modalità dell'e-learning. Realizzata in collaborazione con l'AID, ha visto coinvolti un altissimo numero di docenti, con l'obiettivo di dotare tutte le scuole di almeno un insegnante capace da essere punto di riferimento per le problematiche concernenti la dislessia.

Da segnalare che negli anni 2007 e 2008, le Circolari ministeriali che ripartiscono i fondi

³ Vd. <http://handitecno.indire.it/>

ex lege 440/97 attraverso indicazioni agli UU.SS.RR. hanno indicato fra i criteri di detta ripartizione anche il finanziamento dei Centri territoriali di supporto.

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE "I CARE"

Il progetto di durata biennale, avviato nel 2007 e finanziato complessivamente con € 6.513.721,00⁴, ha l'obiettivo di promuovere nelle istituzioni scolastiche - dalle scuole dell'infanzia agli istituti superiori - sistematiche azioni e attività di formazione dei docenti e dei dirigenti delle scuole statali e paritarie sugli snodi delle politiche dell'integrazione.

I CARE si inserisce nel quadro delle trasformazioni in atto nel sistema formativo ed in particolare intende sostenere le realtà scolastiche impegnate nel processo di trasformazione dei modelli organizzativi, curricolari e didattici connessi all'introduzione dell'autonomia, con l'intento di caratterizzare le singole unità scolastiche come comunità professionali ed educative, nella prospettiva dell'accoglienza, del riconoscimento e della valorizzazione delle capacità e competenze di ciascuno. Il progetto ha interessato circa 400 scuole capofila e per effetto della modalità di attività in rete, ha potuto coinvolgere più di 1600 scuole distribuite sul territorio nazionale.

È inoltre in corso, con la collaborazione dell'EDS, un monitoraggio del progetto che per il momento ha coinvolto l'80% delle scuole interessate, indicando la partecipazione di oltre 20.000 insegnanti, di cui più di 14.000 curricolari. La Direzione per lo Studente sta inoltre predisponendo la raccolta delle migliori "buone pratiche" del Piano in questione che verranno rese pubbliche entro la fine dell'anno. Ciò consentirà alle scuole di attingere ad un archivio di attività progettuali trasferibile per il potenziamento della cultura dell'inclusione. Infine, la relazione sugli esiti del piano, che verrà redatta a conclusione dal Gruppo nazionale previsto dal progetto, consentirà di poter individuare i punti di forza e di debolezza di I CARE, al fine di progettare analoghe iniziative sulla base di una ragionata esperienza pregressa.

4.4.2 ATTIVITÀ NORMATIVA

Dpcm n. 185 del 23/02/2006 - *Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289* (Modalità di certificazione sanitaria dell'alunno con disabilità ai fini dell'inserimento in classe)

LEGGE N. 296 DEL 27/12/2006 (LEGGE FINANZIARIA) - *Criterio di rapporto degli alunni con disabilità e i docenti di sostegno*

INTESA TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI, del 20 marzo 2008, *"in merito alle modalità e i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.131"*

La Conferenza Stato-Regioni esprime il parere favorevole al testo di un decreto interministeriale - Pubblica Istruzione e Salute - sui nuovi criteri di presa in carico per l'integrazione scolastica, pervenendo così a sancire un'Intesa.

⁴ Il Piano di formazione è stato finanziato con Decreto Dirigenziale n. 74 del 23.11.2007, con cui è stata assegnata agli uffici scolastici regionali la somma di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) (E. F. 2007 - Direttiva 81 del 5.10.2007, punto 1, lettera D, Legge 440/97- Cap. 1518), destinata ad incrementare le risorse finanziarie, già assegnate a codesti uffici con decreto n. 89 del 27.11.2006, per la prosecuzione del Piano in questione.

Il Documento d'Intesa è finalizzato a stabilire modalità e criteri per il coordinamento di tutti gli interventi delle diverse istituzioni pubbliche coinvolte, che "si impegnano a realizzare gli interventi di seguito descritti, prevedendo anche modalità di valutazione e monitoraggio".

L'art. 1 prevede che il progetto d'integrazione si realizzi tramite accordi di programma regionali, provinciali e territoriali, che necessitano di adeguate informazioni offerte agli alunni ed alle loro famiglie circa i percorsi da seguire.

L'art. 2 riguarda la certificazione delle disabilità e la valutazione delle capacità e potenzialità su cui intervenire. Una prima novità riguarda la semplificazione amministrativa delle certificazioni in quanto, per gli alunni già in carico all'Asl, basterà la certificazione iniziale per l'iscrizione scolastica, semplificando così l'iter dal Dpcm 185/06 che, per questo aspetto, viene quindi modificato.

Solo per gli alunni che accedono a scuola privi di certificazione si applica l'obbligo di una apposita certificazione che va effettuata secondo i criteri dell'ICD10 dell'Oms, da effettuarsi, di regola, non oltre la scuola dell'Infanzia e Primaria, salvo disabilità sopravvenute. L'articolo 2 descrive inoltre finalità e modalità di effettuazione della Diagnosi Funzionale, introducendo un'altra novità: l'abolizione del Profilo Dinamico Funzionale ed il suo assorbimento nella diagnosi funzionale, in quanto la Diagnosi Funzionale viene redatta, per l'individuazione delle professionalità e le risorse necessarie, anche con la presenza di un esperto in didattica speciale, nominato dall'Ufficio scolastico provinciale (probabilmente insegnante specializzato per il sostegno) e la famiglia, sulla base dei criteri bio-psico-dinamici degli Icf dell'Oms. La DF dovrà essere aggiornata nel passaggio da un grado all'altro di scuola, "obbligatoriamente" come precisa l'art. 2.

L'art. 3 concerne il Pei - Piano educativo individualizzato - alla cui formulazione deve partecipare anche "l'intero Consiglio di classe". L'art. 3 precisa inoltre i contenuti del Pei relativi agli interventi didattici, di riabilitazione e di socializzazione. Il Pei, in quanto formulato anche dalla famiglia e dagli operatori dell'Asl e degli Enti locali, prevede anche l'indicazione di tutte le risorse necessarie; non solo le ore di sostegno, ma anche quelle eventuali di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, di cui all'art. 13 comma 3 Legge 104/92, nonché, se necessaria, l'assistenza igienica dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche, il trasporto gratuito a scuola, l'eliminazione delle barriere architettoniche e senso-percettive, ausili e sussidi ecc. Si precisa che il PEI deve essere verificato ed eventualmente modificato durante l'anno ed "aggiornato all'inizio di ogni anno". Nell'ultimo anno di ciascun ciclo di scuola il Dirigente deve concordare col Dirigente della nuova scuola scelta dall'alunno la continuità della presa in carico del progetto d'integrazione. Nell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado deve essere avviato un periodo di orientamento alla scelta di un istituto di scuola superiore mentre all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, è necessario che il Dirigente prenda accordi con i servizi di territorio per il possibile avvio ad attività di formazione professionale o lavorative, e comunque di socializzazione, nel quadro dei servizi predisposti nei piani di zona.

L'art. 4 concerne le procedure di indicazione, proposta ed individuazione delle risorse umane e materiali necessarie. Il Gruppo di lavoro di istituto (GLHI), di cui all'art. 15 comma 2 Legge 104/92, raccoglie tutti i Pei della scuola e propone all'Ufficio Scolastico Provinciale e agli Enti Locali, presenti nel Piano di zona, la richiesta delle risorse necessarie interne ed esterne alla stessa. Tutte le richieste alle diverse Amministrazioni vanno effettuate contestualmente e le risorse devono essere programmate e fornite contemporaneamente.

L'art. 5 riguarda l'assegnazione dei docenti per il sostegno. Il contingente assegnato dall'Ufficio Scolastico Regionale ad ogni provincia viene riassegnato a ciascun ambito

territoriale coincidente con l'ambito del piano di zona. I docenti, sia a tempo determinato che indeterminato, vengono incardinati come sede in singole scuole-polo, a seconda della specificità delle diverse tipologie di disabilità e sono poi assegnati, di anno in anno, alle diverse scuole, dell'ambito del piano di zona, dove si iscrivono o continuano la frequenza gli alunni con disabilità. La finalità è la garanzia di una maggiore continuità didattica. L'Ufficio scolastico provinciale, avvalendosi della competenza degli Ispettori tecnici e dei referenti per l'integrazione scolastica provvede all'individuazione di "indicatori di risultato ed alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza" dell'integrazione scolastica realizzata.

DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 24/4/2008 - *Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2008/2009* - Criterio di rapporto degli alunni con disabilità e i docenti di sostegno.

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 6258/A4 DEL 08/11/2006 - *Assegnazione fondi ex lege 440/97 agli uffici scolastici regionali.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 111 DEL 14/12/2007 - *Assegnazione fondi ex lege 440/97 agli uffici scolastici regionali*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 19 DEL 01/02/2008 - *"Dotazione organica del personale docente per l'anno scolastico 2008/2009 – Trasmissione schema Decreto Interministeriale".*

La circolare Ministeriale n. 19 del 1 febbraio 2008 apporta novità rispetto alla circolare ministeriale n. 19/2007 relativa al numero massimo di alunni nelle prime classi, frequentate da alunni con disabilità. Mentre quest'ultima stabiliva che non ci fosse obbligo di sdoppiamento delle prime classi anche se si superava di 2 unità il numero massimo di alunni disabili previsto dal DM 141/1999 (25 alunni per le classi con 1 alunno disabile e 20 alunni per le classi con 2 alunni disabili), dopo la nuova circolare il divieto di sdoppiamento oltre questi limiti massimi viene abolito.

NOTA MINISTERIALE DEL 04/06/2008, PROT. AOODGPER 9242 - *"Anno scolastico 2008/09 - Adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto del personale docente – Tabella G".*

Diritto allo studio: la nota ministeriale sugli organici di fatto, mentre prevede una riduzione del numero di docenti e non docenti, esclude espressamente da tali riduzioni i posti per le attività di sostegno didattico.

DECRETO MINISTERIALE N. 131 DEL 13/06/2007, *"Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124".*

L'articolo 6 del decreto fissa le modalità per la costituzione degli elenchi per le attività didattiche di sostegno. Per tutti gli ordini e gradi di scuole, hanno accesso agli elenchi di sostegno gli aspiranti che siano in possesso del titolo valido per l'insegnamento di materie comuni e del correlato titolo di specializzazione valido per l'insegnamento di sostegno.

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 58 DEL 20/06/2008, PROT. N. 10500 - *"Anno scolastico 2008/2009 - adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto".*

La circolare ministeriale sugli organici di fatto del personale docente e non docente per l'anno scolastico 2008/2009 con l'espressione "tenuto conto dell'esigenza legata alla tutela degli alunni disabili", inserita alla fine del quintultimo capoverso della parte

introduttiva della Circolare, chiarisce le norme speciali in essa contenute che derogano alle norme generali più gravose di tagli alla scuola.

Numero massimo di alunni per classe: mentre la previsione generale stabilisce che non si sdoppiano classi "in presenza di un limitato numero di alunni (una o due unità) eccedente i parametri previsti dal DM n. 331/98" (da 29 a 31 alunni secondo l'ordine di scuola), la norma speciale che fa riferimento alle esigenze di tutela degli alunni con disabilità, tiene fermo il riferimento al decreto ministeriale 141/99 e dalla circolare ministeriale n. 19/08 citati nel testo.

Possibilità di sdoppiamento di classi dopo gli "esami di riparazione": la circolare precisa che a seguito delle valutazioni al termine dei corsi di recupero dei debiti formativi, che possono concludersi sino al 10 settembre, saranno possibili sdoppiamenti di classi anche oltre il 31 di agosto, a causa della presenza di ripetenti.

Organico di fatto di sostegno: la circolare richiamando le norme della Legge Finanziaria per il 2008 (L. 244/07, art. 2 commi 413 e 414) stabilisce il rispetto del principio della richiesta delle ore di sostegno e di quelle aggiuntive che deve risultare dal verbale del Gruppo di Lavoro (GLHO - composto da tutti i docenti, dagli operatori socio-sanitari e dalla famiglia di cui all'art. 5, comma 2 del DPR del 24/02/1994), che i dirigenti scolastici sono tenuti ad inviare al Direttore Scolastico Regionale perché possa provvedere alle autorizzazioni delle nomine entro il 31 luglio. La circolare ritrasmette inoltre la tabella E che alla colonna C indica per l'a.s. 2008/2009 n. 90.882 posti di sostegno tra organico di diritto e organico di fatto.

Organico di fatto dei Collaboratori Scolastici: la circolare prevede la possibilità di adeguamento dell'organico di fatto a quello di diritto come segue: gli Uffici scolastici regionali "potranno consentire contenute deroghe nei casi, motivati adeguatamente, in cui le risorse assegnate alle istituzioni scolastiche non rendessero possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici nel rispetto delle norme contrattuali dell'orario di lavoro".

Conseguentemente, poiché il CCNL 2007 agli artt. 47, 48 e tabella A prevede a carico dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche l'obbligo di assistenza igienica degli alunni con disabilità, con diritto ad un aumento stipendiale, qualora una scuola non abbia personale sufficiente o di entrambi i generi per svolgere tali mansioni, il Dirigente deve chiedere le deroghe in organico di fatto all'USR che, in base a questa norma, deve concederle. La circolare detta inoltre soluzione all'ipotesi di presenza di personale inidoneo per motivi di salute a svolgere, tra l'altro, il compito di assistenza igienica, come segue: "Nella fondata previsione che nell'a.s. 2008/2009, possano riproporsi in numerose scuole situazioni di difficoltà derivanti da una elevata presenza di personale inidoneo alle mansioni del profilo per motivi di salute, cessato dal collocamento fuori ruolo", gli uffici Scolastici Regionali, "per compensare le ridotte erogazioni del servizio, valuteranno l'opportunità di assegnare una risorsa in più di collaboratore scolastico negli istituti ove sono presenti due/tre unità di detto personale inidoneo".

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 98 DEL 26/11/2008 - *Assegnazione fondi ex-lege 440/97 agli uffici scolastici regionali*

4.4.3 ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Per quanto concerne i fondi assegnati direttamente agli Uffici scolastici regionali sulla base di quanto disposto dalla legge 104/92 si rimanda agli allegati.

Relativamente ai fondi assegnati dalla legge 440/97 per il potenziamento dell'offerta

formativa si precisa che la parte maggiore dei fondi in questione viene ripartita fra gli Uffici scolastici regionali. Il restante è stato utilizzato per il finanziamento dei progetti sopra citati.

Di seguito si indica la somma totale assegnata dalla legge 440/97 per la disabilità e quella ripartita agli uffici scolastici regionali per la promozione di attività progettuali per il potenziamento dell'offerta formativa.

Tabella 53 - Ministero dell'Istruzione. Assegnazioni in base alla Legge 440/97

Anno	Totale	Somma agli UU.SS.RR.
2006	9.456.966,00	5.704.034,00
2007	8.619.397,00	6.619.397,00
2008	1.671.001,00	5.775.000,00

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per l'esercizio finanziario 2006 è stato realizzato un monitoraggio dei fondi (si veda la documentazione allegata).

4.4.4 INDIVIDUAZIONE DI SOLUZIONI PIÙ IDONEE PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE AI FINI DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA

I dati statistici mostrano un notevole incremento annuo degli alunni con disabilità nel sistema formativo. Dall'a.s. 1998-1999 all'a.s. 2008-2009, l'incidenza percentuale degli alunni in questione è passata dall'1,5% al 2,3%. In valori assoluti ciò ha significato che la scuola ha integrato nelle classi comuni, nei dieci anni sopraindicati, oltre 64.000 alunni in più, passando da 116.751 a 181.177 soggetti. Come si vedrà in seguito, inoltre, si sono progressivamente affermate situazioni differenziate nelle varie regioni del Paese, lasciando supporre che le varie regioni italiane adottassero dei criteri non uniformi nell'individuazione degli alunni con disabilità. Pertanto, ai fini di assicurare una maggiore uniformità e per garantire che la certificazione, con i benefici connessi, fosse rilasciata su basi tecnicamente motivate, la legge finanziaria del 2003 dispose che la certificazione dell'alunno con disabilità ai fini dell'integrazione scolastica, i cui criteri fossero definiti da un apposito regolamento, venisse rilasciata da un organo collegiale. Ciò coinvolgeva naturalmente anche la questione degli insegnanti di sostegno - che rappresentano il maggiore beneficio connesso alla certificazione - e pertanto tale disposizione aveva anche la finalità di controllare la spesa senza comprimere diritti acquisiti.

Il Dpcm 185 del 23 febbraio 2006 (Allegato 2) stabilisce, individuandone anche le modalità e i criteri, che l'individuazione dell'alunno con disabilità ai fini dell'integrazione scolastica avvenga sulla base di accertamenti collegiali, con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e specificando l'eventuale carattere di particolare gravità della medesima.

È necessario affermare che, come si evince anche dall'allegato 1 indicante il numero di alunni con disabilità presenti nel sistema formativo, l'aumento di alunni con disabilità ha avuto un trend di crescita minore per gli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, per poi aumentare notevolmente nelle iscrizioni dell'a.s. 2009-2010.

Tabella 54 - Alunni disabili per area geografica e regione - AA.SS.2005/06 - 2009/10

Area geografica	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Italia	161.342	172.114	174.404	175.778	181.177
Nord-ovest	37.240	40.000	40.414	41.186	43.595
Nord-est	23.674	25.089	25.869	26.661	27.345

Centro	31.230	33.934	35.210	35.873	37.416
Sud	45.502	48.605	48.055	47.071	47.700
Isole	23.696	24.486	24.856	24.987	25.121
Regione					
Piemonte	10.576	11.170	11.532	11.866	12.745
Lombardia	23.073	24.977	25.062	25.402	26.738
Liguria	3.591	3.853	3.820	3.918	4.112
Veneto	10.814	11.558	12.031	12.149	12.883
Friuli Venezia Giulia	2.478	2.644	2.589	2.547	2.593
Emilia Romagna	10.382	10.887	11.249	11.965	11.869
Toscana	7.977	8.583	8.595	8.864	9.309
Umbria	1.925	2.050	2.155	2.211	2.279
Marche	3.785	4.117	4.452	4.718	5.016
Lazio	17.543	19.184	20.008	20.080	20.812
Abruzzo	4.252	4.437	4.548	4.751	4.936
Molise	905	925	1.030	882	898
Campania	20.937	22.271	21.616	20.664	20.875
Puglia	11.735	12.911	12.960	13.095	13.205
Basilicata	1.411	1.440	1.494	1.541	1.554
Calabria	6.262	6.621	6.407	6.138	6.232
Sicilia	19.198	19.935	20.359	20.557	20.755
Sardegna	4.498	4.551	4.497	4.430	4.366

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4.4.5 DEFINIZIONE DI UN PARAMETRO MEDIO NAZIONALE PER IL CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA PER IL SOSTEGNO

La legge 244/07, articolo 2, ha fissato – ai commi 413 e 414 dell'articolo 2 – due principi in merito al numero degli insegnanti di sostegno. Nel comma 413 è stabilito che non possa essere superata la media nazionale di un insegnante di sostegno ogni due alunni con disabilità. All'interno di tale media nazionale è possibile ricorrere a compensazioni tra le varie Province. Nel comma 414 si prevede che la dotazione organica di diritto relativa agli insegnanti di sostegno sia progressivamente rideterminata nel triennio 2008-2010, in maniera da raggiungere nell'anno scolastico 2010-2011 un organico di diritto pari al 70% dell'intero ammontare dei posti di sostegno attivati nel corso dell'anno scolastico 2006-2007⁵.

Ciò ha lo scopo da una parte di dare uniformità su base regionale secondo il parametro 1 insegnante/2 alunni con disabilità, dall'altra di garantire maggiore stabilità e continuità didattica mediante l'incremento dell'organico di diritto.

Un confronto fra il numero totale degli alunni con disabilità e il numero degli insegnanti di sostegno di diritto e di fatto negli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, mostra che il rapporto si è attestato mediamente a livello nazionale su 1 insegnante di sostegno/1,9 alunni con disabilità. Esiste comunque una certa sperequazione nel rapporto fra regioni e province diverse.

⁵ Dotazione organica di diritto: docenti assunti a tempo indeterminato; dotazione organica di fatto: docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato.

Tabella 55 - Personale docente di sostegno in totale per area geografica e regione - A.S.2005/06
2009/10

Area geografica	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Italia	83.761	90.032	89.357	90.026	89.164
Nord-ovest	17.531	19.263	19.423	20.012	20.111
Nord-est	11.122	12.308	12.644	13.391	13.466
Centro	14.443	15.968	16.260	17.006	17.129
Sud	26.204	27.511	26.258	25.884	25.496
Isole	14.461	14.982	14.772	13.733	12.962
Regione					
Piemonte	4.868	5.511	5.986	6.108	6.104
Lombardia	10.579	11.465	11.286	11.742	11.838
Liguria	2.084	2.287	2.151	2.162	2.169
Veneto	5.078	5.382	5.705	6.053	6.079
Friuli Venezia Giulia	1.237	1.323	1.286	1.296	1.341
Emilia Romagna	4.807	5.603	5.653	6.042	6.046
Toscana	4.253	4.636	4.585	4.780	4.710
Umbria	814	895	958	1.004	1.023
Marche	1.892	2.153	2.255	2.297	2.334
Lazio	7.484	8.284	8.462	8.925	9.062
Abruzzo	1.665	1.754	1.778	1.829	2.034
Molise	485	490	481	496	499
Campania	11.835	12.624	11.836	11.608	11.399
Puglia	7.600	7.876	7.613	7.550	7.321
Basilicata	1.007	1.086	1.082	1.003	946
Calabria	3.612	3.681	3.468	3.398	3.297
Sicilia	11.994	12.295	12.222	11.243	10.568
Sardegna	2.467	2.687	2.550	3.361	3.089

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4.4.6 AGENZIA EUROPEA PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

ANNO 2006

- Elaborazione di un documento di preparazione al Rapporto annuale al Parlamento sull'handicap: la sezione ha riguardato in particolare le attività svolte per conto dell'Agenzia europea;
- definizione dell'agenda degli impegni dell'Agenzia per il secondo semestre 2006;
- sondaggio comunitario per l'individuazione delle tematiche di priorità dell'Agenzia europea.;
- adesione al progetto dell'Agenzia europea "Immigrazione ed handicap";
- agenda e partecipazione degli esperti al primo incontro di lavoro per il progetto "Immigrazione ed handicap";
- raccolta dati informativi sull'handicap e sulla legislazione italiana del settore. I dati sono stati trasmessi all'Agenzia europea e successivamente utilizzati dalla banca dati di Euridyce. I dati trasmessi sono stati aggiornati in base all'organico di diritto 2006/2007, tradotti in lingua inglese e trasmessi nei tempi richiesti; è stata inoltre aggiornata la sezione connessa alla legislazione specifica per l'handicap in Italia;
- traduzione in lingua italiana delle pubblicazioni: a) catalogo delle opere a stampa dell'Agenzia; b) Euronews n. 15; c) Il sostegno nell'istruzione post-primaria;
- avvio delle operazioni propedeutiche per la seconda edizione dell'Audizione degli studenti con disabilità al Parlamento europeo del 2007.

ANNO 2007

- Prosiegua del progetto "Immigrazione ed handicap" – I Fase;
- prosiegua del progetto "La Valutazione Didattica e Formativa" – II Fase;
- organizzazione della partecipazione del gruppo di studenti con disabilità in rappresentanza italiana presso il Parlamento Europeo, con sede al Parlamento portoghese, in occasione del semestre di presidenza prevista in calendario per il 15, 16 e 17 settembre 2007;
- Adozione dei nuovi progetti "Integrazione scolastica e prassi didattica" e "Indicatori di livello e formazione docente"(gennaio-giugno 2008). I progetti intendono aggiornare le migliori pratiche didattiche e di organizzazione scolastica, nonché monitorare gli sviluppi e i progressi sul piano dei materiali e delle metodologie didattiche.

ANNO 2008

- Svolgimento e conclusione dei "progetti Integrazione scolastica e prassi didattica" e "Indicatori di livello e formazione docente" (gennaio-giugno 2008). I progetti, realizzati nel 2008, hanno preso in esame quali sono i parametri e gli indicatori di qualità - comparabili tra diverse realtà europee, di natura qualitativa e quantitativa - che possono descrivere lo status dell'integrazione scolastica degli alunni disabili, al fine di consentire ai paesi membri dell'Unione Europea di monitorare i progressi compiuti nel settore in ambito nazionale e all'Agenzia stessa di raccogliere dati utili alla definizione di un panorama europeo;
- conclusione del progetto "La Valutazione Didattica e Formativa degli Alunni Disabili" (ottobre 2008);
- conclusione del progetto "Immigrazione e Handicap" (dicembre 2008);
- SNE DATA 2008 – raccolta dati in tempo reale della presenza degli alunni con disabilità e del personale docente di sostegno e ausiliario.

4.4.7 ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE

Le azioni intraprese da questa Direzione sono state coerenti con la Direttiva del Ministro n. 81 del 5/10/2007 e con l'Atto di indirizzo del Ministro prot. n. 5960 FR del 25/07/2006 (Direttiva generale sull'azione amministrativa e la gestione anno 2006 e 2007).

La Direzione Generale per lo Studente ha inteso promuovere iniziative per il miglioramento della qualità dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, attraverso gli interventi sotto indicati.

C.M. PER L'EROGAZIONE DEI FONDI DI CUI ALLA LEGGE N. 440/97

In attuazione della Direttiva n. 81 del 5 ottobre 2007, punto 1, lettera d), è stata predisposta la nota circolare n. 111 prot. n. 6532/P4 del 14 dicembre 2007 ed il piano di distribuzione delle risorse finanziarie ex lege n. 440/1997, per € 6.619.397,57-assegnate agli Uffici Scolastici Regionali, per interventi a favore degli alunni disabili, utilizzando le somme destinate agli istituti atipici, in quanto anche nell'anno 2007 non si sono insediati i nuovi organi di gestione.

La somma di 5.619.397,00, finalizzata all'eventuale finanziamento per gli Istituti atipici, è confluita nell'assegnazione di risorse da parte di Direzione agli Uffici Scolastici Regionali; 1.000.000, cinque sono i fondi a favore degli alunni con disabilità, fondi distribuiti come i precedenti fra gli Uffici Scolastici Regionali. Una ulteriore somma di €. 2.000.000 è

assegnata ad alcuni UU.SS.RR. con DD 74 del 23/11/2007 da parte di questa Amministrazione centrale per l'implementazione del progetto "I Care".

MONITORAGGIO UTILIZZO DEI FONDI EROGATI NEL 2007

Ai fini del monitoraggio sull'impiego delle risorse destinate all'integrazione scolastica, sono state acquisite le relazioni sugli esiti dell'utilizzo degli importi erogati nell'esercizio 2007, pubblicati recentemente sull'aera dedicata alla disabilità ed allegati alla presente relazione. È comunque emerso che i finanziamenti assegnati agli UU.SS.RR. sono stati utilizzati tenendo conto dei suggerimenti forniti dalla Direzione Generale per lo Studente o delle specifiche esigenze territoriali e per iniziative di formazione per il personale della scuola.

AREA TEMATICA DEDICATA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ - SITO MIUR

L'area tematica è una struttura di servizio per scuole, associazioni e utenti, costituita al fine di agevolare la conoscenza delle norme, informare sull'attività dell'Osservatorio permanente per l'integrazione dei disabili, segnalare iniziative ed eventi sulla tematica della disabilità.

Lo strumento adottato per la realizzazione della predetta area è un ambiente informatico collocato all'interno del sito della pubblica istruzione. Da quest'anno l'area tematica è raggiungibile attraverso un banner presente nella homepage del sito del Ministero (www.pubblica.istruzione.it), dal titolo "l'integrazione scolastica".

L'ambiente dedicato alla disabilità è continuamente aggiornato ed è stato articolato in quattro sezioni: "novità", "progetti", "temi" e "iniziative del territorio". Il potenziamento dell'ambiente informatico ha l'obiettivo di far diventare detto ambiente un punto di contatto fra le attività dell'amministrazione e i bisogni informativi degli utenti.

PROGETTI ED INIZIATIVE

I progetti e le iniziative seguite dalla Direzione Generale per lo Studente si sono articolati secondo i due percorsi in cui oggi si fa rientrare l'integrazione scolastica: il sostegno dell'autonomia dell'alunno con disabilità per mezzo delle tecnologie e la crescita nella scuola di una cultura dell'inclusione, tramite la sensibilizzazione e la formazione di tutto il personale della scuola.

PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITÀ

Il Progetto, articolato in sette azioni, è focalizzato sulla valorizzazione delle tecnologie per lo sviluppo dell'autonomia nell'attività didattica ed è cofinanziato per complessivi € 6.000.000,00 dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione.

Le azioni del progetto sono tutte concluse, fatta eccezione dell'azione 6 relativa al finanziamento di progetti di ricerca per l'ideazione di ausili informatici che rispondano a specifici bisogni didattici e di partecipazione.

Per effetto della realizzazione dell'azione 4 e 5 del progetto citato, sono stati istituiti i 97 Centri Territoriali di Supporto, il cui elenco è consultabile presso le pagine internet sopra indicate. I CTS vanno a costituire una diffusa rete nazionale di centri di consulenza, formazione e diffusione degli ausili a favore degli alunni disabili. Trattandosi di organismi che agiscono capillarmente su territori variegati e possono rappresentare una risorsa

importante per la rilevazione ed il superamento dei bisogni locali, sarebbe opportuno individuare nuove risorse per garantire la prosecuzione del loro servizio.

Per monitorare l'efficacia dell'azione dei CTS è stata avviata, a cura dell'INVALSI, l'attività di monitoraggio, peraltro prevista per l'intero progetto e che avrà cura di rilevare le criticità specifiche.

PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE "I CARE"

Progetto di durata biennale (aa.ss. 2007/2008 – 2008/2009) con lo scopo di produrre formazione del personale docente curricolare e specializzato in materia di integrazione scolastica (vedi pag.9).

4.4.8 BANCHE DATI E/O SISTEMI INFORMATIVI

Il Ministero ha istituito una rilevazione sistematica di dati statistici sul numero assoluto degli alunni con disabilità nei vari ordini e gradi di scuola e dell'incidenza sulla popolazione scolastica complessiva. I dati sono suddivisi per macro tipologie di disabilità e le informazioni raccolte vengono utilizzate per l'analisi dei fabbisogni e la programmazione delle politiche per la disabilità.

Nella logica dell'integrazione in rete dei servizi e delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, il MIUR rende disponibili le informazioni, alle Amministrazioni interessate per competenza, attraverso la pubblicazione annuale "La scuola in cifre" a cura del servizio statistico.

4.5 LE ATTIVITÀ DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

4.5.1 ATTIVITÀ NORMATIVA⁶

CIRCOLARE MINISTERIALE – DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO - N. 759 DEL 29/03/2007 - *"Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento all'Inps delle funzioni residue allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze"*.

Minorazioni civili - provvidenze, accertamenti, controlli: La circolare anticipa i contenuti del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 26 maggio 2007) relativo al trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'Inps. Si veda anche il commento a quel decreto e al messaggio Inps 12 aprile 2007, n. 9493.

DECRETO MINISTERIALE DEL 02/08/2007 - *"Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante"*.

(già descritto nel paragrafo 4.6.1 relativo al Ministero della Salute)

Minorazioni civili - provvidenze, accertamenti, controlli: Il decreto è applicativo dell'articolo 6 della legge 80/2006 che prevede, fra l'altro, che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, siano esonerati da ogni visita medica finalizzata

⁶ Alle informazioni segnalate dall'Amministrazione sono state affiancate informazioni di approfondimento reperite a cura dei curatori della Relazione.